



## TRIBUNALE DI FOGGIA

*Seconda Sezione Civile*

R.G.2926/2011

Il giudice

Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7

dicembre 2011;

premesso che  
 con ricorso ex artt. 671 e 700 c.p.c. la Sorgente s.c.p.a. in  
 liquidazione e concordato preventivo, in persona del liquidatore,  
 legale rappresentante P.L. Giovanni Angelillo, ha evocato in  
 giudizio il C.E.R. - Consorzio Emiliano Romagnolo fra le Cooperative  
 di Produzione e Lavoro -, chiedendo di accertare e dichiarare  
 l'inopponibilità della delibera di esclusione della cooperativa la  
 Sorgente dal C.E.R. rispetto alla procedura di concordato preventivo e  
 comunque alla massa dei creditori, anche in quanto successiva  
 all'ammissione alla procedura; di ordinare al C.E.R. l'adempimento di  
 tutte le proprie obbligazioni nascenti dal rapporto consortile e dei  
 conseguenti rapporti di appalto assegnati alla ricorrente ed eseguiti  
 o da eseguirsi a cura della stessa; inibire, in ogni caso, al C.E.R.  
 il compimento di qualsivoglia atto e/o comportamento idoneo a  
 cagionare una violazione della *par condicio creditorum* o a depauperare  
 la massa attiva, modificando la situazione economica e patrimoniale  
 rappresentata nella proposta di concordato; autorizzare il sequestro  
 conservativo - in particolare presso le stazioni appaltanti di Giffoni  
 Valle Piana, Seregno, Gravallona Toce e Scandicci, Rende e Imperia -  
 di tutte le somme dalle stesse dovute al C.E.R., e da questo a sua  
 volta dovute a la Sorgente s.c.p.a. in liquidazione e concordato  
 preventivo, fino alla concorrenza del proprio credito, ammontante ad €  
 2.237.959,00; emettere ogni altro provvedimento consequenziale e/o  
 ritenuto necessario;

a sostegno della domanda la ricorrente adduce: di essere socia del C.E.R., nonché assegnataria di lavori pubblici appaltati al detto consorzio; di aver subito ad opera del C.E.R. l'illegittima riduzione, e successivamente la revoca, dell'assegnazione di tutti i lavori in precedenza assegnati; di essere stata illegittimamente esclusa dal consorzio e di essere oggetto, da parte di quest'ultimo, di atti lesivi del proprio patrimonio e della massa dei creditori del concordato preventivo, oltre che creditrice della somma di € 2.237.959,00 per lavori effettuati per il C.E.R.;

all'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il C.E.R., in persona del legale rappresentante p.t., Ezio Roveta, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia ed indicando come competente il Tribunale di Bologna;

quindi nel merito ha contestato la ricorrenza del *fumus boni iuris*, atteso che la ricorrente ha meritato l'esclusione per aver abbandonato i cantieri a causa dei propri problemi economici ed, inoltre, non ha fornito prova alcuna di essere creditrice della indicata somma per i lavori effettuati; lavori, peraltro, asseritamente non eseguiti ed ultimati a regola d'arte;

infine, ha pure affermato la carenza del *periculum in mora*, poiché il richiesto sequestro conservativo sarebbe volto a cautelare presunti crediti della ricorrente che non verrebbero comunque pregiudicati, in quanto risarcibili dal C.E.R. (avente un fatturato aggregato di 500 milioni di euro) in caso di sua soccombenza in giudizio;

**osserva**

in via assolutamente preliminare, va evidenziato che l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, sollevata dalla difesa del C.E.R., è fondata e merita accoglimento per le ragioni che ci si accinge ad esporre.

Occorre promettere che l'art. 669 ter c.p.c., nel fissare i criteri di individuazione del giudice competente e provvedere sulla istanza cautelare *ante causam*, prevede che prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito. Trattasi di una delle ipotesi di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c.

Ciò posto, nell'atto introduttivo del presente procedimento (pp. 18 e 19) la ricorrente esplicita che il merito, oltre che riguardare la già proposta (dinanzi al collegio arbitrale) impugnativa delle illegittime deliberazioni del C.E.R., avrà ad oggetto l'accertamento delle somme da quest'ultimo dovute alla cooperativa ricorrente per l'esecuzione dei lavori presso le singole stazioni appaltanti e la domanda di risarcimento dei danni cagionati dall'illegittimo contegno assunto dal C.E.R.

In relazione a tale prospettata azione di merito - sebbene proposta in persona del liquidatore ed a favore dei creditori del concordato preventivo - si ritiene applicabile il foro delle società previsto dall'art. 2378 c.c., secondo la dottrina applicabile per analogia alla impugnazione delle deliberazioni del consorzio prevista dall'art. 2606 c.c. In considerazione del fatto che dall'esame dell'atto costitutivo della resistenza, la stessa può essere assimilata ad una società di capitali (cfr. art. 16 che prevede la possibilità di emettere azioni di partecipazione al capitale e art. 18 che disciplina le modalità di voto nell'assemblea commisurandolo alla quota di capitale sottoscritto).

Dunque, avendo il C.E.R. sede in Bologna, la competenza a conoscere dell'esperita azione cautelare è del Tribunale di Bologna, per altro competente anche in applicazione del foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c. che individua il giudice territorialmente competente nel Tribunale ove ha sede (legale, effettiva o secondaria) la persona giuridica convenuta (che, ancora una volta, non risulta essere Foggia). Né il Tribunale adito potrebbe essere considerato foro facoltativo speciale ai sensi dell'art. 20 c.p.c., che potrebbe riguardare la sola domanda relativa all'accertamento dei crediti della ricorrente.

Nel caso di specie, infatti, non si è in presenza di un credito liquido o, comunque, determinabile con un semplice calcolo aritmetico, ciò che renderebbe l'obbligazione pagabile al domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.p.c., ma, al contrario, occorre procedere a complessi accertamenti relativi a diversi contratti di appalto, alcuni dei quali non integralmente eseguiti.

Occorre precisare che, in ordine all'individuazione del giudice competente a conoscere del merito della prospettata azione

giudiziaria, nessun rilievo può assumere la previsione, ad opera dell'art. 30 dello Statuto della C.E.R., di una clausola arbitrale - ancor prima che per la prospettata nullità della stessa per violazione dell'art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 5/2003 - in ragione della previsione di cui all'art. 669 *quinquies*, che non permette al collegio arbitrale l'adozione dei richiesti provvedimenti cautelari.

Tantomeno può avere l'effetto di attrarre la competenza dinanzi all'adito Tribunale di Foggia l'asserita identità di ratio tra l'esperita azione cautelare e lo strumento predisposto dall'art. 15, comma 8, l. fall.

Il su citato articolo, infatti, prevede una misura cautelare cd. extravagante, adottabile, ad istanza di parte, dal Tribunale investito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, che può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, con efficacia limitata alla fase dell'istruttoria fallimentare.

Ebbene, ritiene il Tribunale che l'adozione di provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio o dell'impresa ex art. 15 l. fall. ha la funzione di assicurare la temporanea conservazione del patrimonio dell'impresa in vista del fallimento o del rigetto della relativa istanza e non sia suscettibile di applicazione analogica al procedimento per concordato preventivo (così pure Tribunale di Biella del 9 ottobre 2009 e Tribunale Monza 20 novembre 2009).

Per quanto innanzi detto, la circostanza che la Sorgente s.c.p.a. abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo dinanzi a questo Tribunale non è di per sé sufficiente a determinare una competenza funzionale dello stesso relativamente alle cause promosse dal liquidatore nell'interesse dei creditori del concordato.

L'accoglimento della superiore eccezione rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni pure sollevate dalle parti.

Le spese del presente procedimento cautelare sono liquidate come da dispositivo, rilevando ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 *septies* e 91 c.p.c. la soccombenza per ragioni di ordine processuale.

P.Q.M.

- 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Foggia a conoscere la controversia per essere competente il Tribunale di Bologna;

2) condanna la Sorgente s.c.p.a. in liquidazione e concordato preventivo, in persona del liquidatore legale rappresentante p.t., Giovanni Angelillis, al pagamento a favore della C.E.R. delle spese della presente fase di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.168,00, di cui € 663,00 per diritti ed € 1.505,00 per onorario, oltre rimborso forfetario 12,50% per spese generali, ex art. 15 T.P., I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito

Così deciso in Foggia, li 31.01.2012

IL GIUDICE

dr. Paolo Alzetti

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Stefania Rignanese, magistrato ordinario in tirocinio.

Deposito in cancelleria il 2-2-2012

M. G. Russo  
M. J. P. P.